

**UNIONE DEI COMUNI**  
**DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

Comuni di:

Castel d'Aiano  
Castel di Casio  
Castiglione dei Pepoli  
Gaggio Montano  
Grizzana Morandi  
Marzabotto  
Monzuno  
San Benedetto Val di Sambro  
Vergato

**C O P I A**

**DELIBERAZIONE NR. 14 DEL 29/04/2015**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile Solita sala delle Adunanze.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>		<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MARCHIONI RITA	AG	
2	BOSELLI SARA	S	1	11	MASTACCHI MARCO	S	2
3	BRASA MASSIMO	AG		12	MONACO CARLO	S	1
4	BRUNETTI MAURO	AG		13	POGGI RENZO	AG	
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	POLI NICOLETTA	AG	
6	FRANCHI ROMANO	AG		15	SANTONI ALESSANDRO	AG	
7	GIOVANNINI GABRIELE	AG		16	STEFANINI MASSIMO	AG	
8	GNUDI MASSIMO	S	2	17	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
9	LEONI GRAZIELLA	S	2	18	VITALI GIORGIO	AG	

A: assenti AG: assenti giustificati

**Totale Presenti: 8**

**Totali Assenti: 10**

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Totale quote presenti: 14.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Leoni Graziella, Mastacchi Marco, Tanari Maria Elisabetta.

Illustra il Presidente Salvatore Argentieri.

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

### Premesso che:

- con legge regionale 21 dicembre 2012, nr. 21 *“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*, la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- con provvedimento di Giunta Regionale nr. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28, del dl nr. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione, individuandolo, per quanto qui rileva, con quello coincidente con il distretto socio-sanitario e della Nuova Comunità Montana dell'Appennino Bolognese;
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il decreto di estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per trasformazione in Unione dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014;
- con decreto del del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 244 è stato approvato il piano successorio della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, con il quale è disposta la successione a titolo universale da parte della Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che subentra all'estinta Comunità montana;

**Richiamato** l'art. 7 dello statuto rubricato "modalità di conferimento delle competenze all'Unione";

### Dato atto che:

- è interesse dei Comuni e dell'Unione medesima definire l'esercizio congiunto del servizio relativo alle funzioni di comunicazione istituzionale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le procedure relative alle attività di:
  - informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
  - comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
  - comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

**Vista** la bozza di convenzione per il conferimento delle funzioni di comunicazione istituzionale all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, allegata sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 3 dello Statuto dell'Unione dell'Appennino bolognese, ai sensi del quale:

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
- 2) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

**Considerato che:**

- la convenzione allegata disciplina i profili relativi a: contenuto della funzione o del servizio conferito; criteri relativi ai rapporti finanziari tra Enti; eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; periodicità e contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; durata della convenzione; modalità di recesso ed effetti risarcitori e sanzionatori;
- le funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo iniziale, recante anche il bilancio preventivo del servizio, che sarà oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta dell'Unione e dei singoli Comuni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- la data di decorrenza della funzione delegata è individuata nel 1° giugno 2015;
- al fine di poter rispettare la scadenza individuata si ritiene, in attesa che i singoli Comuni provvedano alla formale approvazione dell'accordo convenzionale, anche in relazione alle specifiche tempistiche previste per l'approvazione dei bilanci preventivi di esercizio per l'anno 2015 ed alla necessità dell'opportuno coordinamento finalizzato ad assicurare il principio di programmazione degli strumenti di bilancio e la salvaguardia degli equilibri tendenziali di competenza e cassa, di poter anticipare l'approvazione del testo convenzionale concordato, rimettendo la definizione dei profili di dettaglio al richiamato progetto organizzativo-funzionale iniziale;

**Dato atto che:**

- la presente proposta è stato oggetto di informativa sindacale, di cui al verbale sottoscritto in data 14 febbraio u.s., in sede di Unione dei Comuni, alla presenza delle O.O.S.S. territoriali e delle RSU Comunali;
- la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

**Ritenuto** pertanto di procedere in merito;

**Con voti** così espressi: con voti così espressi:

Presenti in totale:	n. 9	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 16 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 7		corrispondente a:	n. 14 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 2		corrispondenti a:	n. 2 quote di voto.

FAVOREVOLI : quote n. 14

CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. 2

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la convenzione per il conferimento delle funzioni relative alla comunicazione istituzionale all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, allegata sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che:

- i Comuni aderenti procederanno all'adozione di analogha deliberazione consiliare;
- i profili di dettaglio, ivi comprese le modalità di svolgimento delle funzioni le funzioni saranno indicate nel progetto organizzativo-funzionale iniziale, recante anche il bilancio preventivo del servizio, che sarà oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta dell'Unione e dei singoli Comuni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., entro la data di attivazione della delega prevista per il 1° giugno 2015;
- gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione, saranno recepiti in sede di prima variazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo le rispettive procedure.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI,  
GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL  
DI SAMBRO, VERGATO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI DENOMINATA "UNIONE DEI  
COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE" PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

L'anno **Duemilaquindici (2015)**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

**TRA**

Il Comune di **Castel d'Aiano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Salvatore Argentieri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel D'Aiano, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_;

Il Comune di **Castel Di Casio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Mauro Brunetti**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel di Casio autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_;

Il Comune di **Castiglione dei Pepoli**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Maurizio Fabbri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione dei Pepoli autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_;

Il Comune di **Gaggio Montano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Maria Elisabetta Tanari**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gaggio Montano autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_;

Il Comune di **Grizzana Morandi** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Graziella Leoni**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Grizzana Morandi autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_;

Il Comune di **Marzabotto**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marzabotto autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_;

Il Comune di **Monzuno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Marco Mastacchi**, il quale

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monzuno autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.;

Il Comune di **San Benedetto Val di Sambro** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Alessandro Santoni**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Benedetto Val di Sambro autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. ;

Il Comune di **Vergato** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Massimo Gnudi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vergato autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.;

**L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. del

**Premesso che:**

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "*Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione*";
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni

dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;

- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla comunicazione istituzionale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

**tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 1) La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dell'Appennino Bolognese, per brevità d'ora innanzi Unione, delle funzioni di comunicazione istituzionale. In particolare il conferimento comprende l'organizzazione e la gestione delle funzioni attualmente gestite dai singoli Comuni, con riferimento a:
  - informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;;
  - comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
  - comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
- 2) Il conferimento ha ad oggetto i seguenti flussi di attività (da intendersi come elencazione esemplificativa e non esaustiva):
  - aggiornamento e gestione del sito internet dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
  - supporto alla produzione di informazioni e notizie per i siti internet dei Comuni;
  - cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
  - supporto alla realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
  - supporto alla diffusione delle informazioni sulle attività dei Comuni e dell'Unione attraverso strumenti tecnologici (newsletter, mailing list, social network) e tradizionali (affissioni,

volantinaggi, notiziario);

- supporto all'organizzazione di conferenze, incontri e eventi stampa (comunicati e conferenze stampa);
- supporto alla redazione di articoli di settore;
- supporto alla gestione della comunicazione interna dei singoli Comuni;
- supporto all'attuazione di processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti.
- coordinamento generale per la comunicazione istituzionale finalizzato ad assicurare:
  - il supporto al vertice politico e direzionale dell'Unione dei Comuni e dei singoli Comuni;
  - le relazioni con gli altri livelli istituzionali di programmazione (Provincia; Regione);
  - il coordinamento amministrativo-gestionale;
  - l'elaborazione di misure organizzative omogenee;
  - la partecipazione ai gruppi di lavoro e alle attività di livello regionale e provinciale;
  - il coordinamento dell'attività di comunicazione ai cittadini svolta dai singoli URP con lo scopo di realizzare economie di scala (produzione di una comunicazione unica per attività condivise come quelle riguardanti gli aggiornamenti normativi statali o regionali).

3) Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo iniziale, recante il bilancio preventivo del servizio, approvato dalla Giunta dell'Unione e, per gli anni successivi, nei preventivi annuali di gestione del servizio annualmente approvato dalla Giunta dell'Unione.

4) Nel progetto organizzativo e nei preventivi annuali di gestione il modello del servizio potrà essere articolato in moduli obbligatori ed in moduli facoltativi per gli Enti.

## **ART. 2 - MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1) Il Conferimento all'Unione delle funzioni e dei relativi flussi di attività di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene nei modi specificati nei preventivi delle gestioni approvati annualmente dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione. Il conferimento dei procedimenti deve essere recepito negli atti organizzativi dei singoli Comuni.

2) Con decorrenza **1° giugno 2015** l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e lo svolgimento delle attività delegate dai Comuni, comprensive dei flussi di attività enucleati all'art. 1,



subentrando nei rapporti che i singoli Comuni hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.

- 3) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale e politica relativi alle funzioni conferite.
- 4) I competenti Organi dell'Unione possono adottare, già dalla data di sottoscrizione della presente convenzione da parte dei Comuni, tutti gli atti propedeutici ad assicurare la continuità dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
- 5) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per le funzioni ed i moduli conferiti.
- 6) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo del servizio adottato dalla Giunta, che viene adeguato nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.
- 7) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, attraverso personale proprio e attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
- 8) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
- 9) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della presente convenzione.
- 10) Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando al servizio oggetto della presente convenzione, i regolamenti di funzionamento in vigore nei Comuni aderenti.

### **ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

- 1) I Comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1.
- 2) Tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, eventualmente impiegato a tempo pieno nei Comuni per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione, viene trasferito all'atto del conferimento nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
- 4) L'eventuale trasferimento da Enti terzi avviene secondo modi, norme e regole fissate da apposita convenzione.
- 5) L'Unione subentra ai comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti le materie conferite, ai sensi dell'art. 1.
- 6) I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni alla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e co.co.co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.
- 7) Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dell'Unione e dei Comuni provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle

dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

- 8) La dotazione organica l'organigramma ed il funzionogramma del Servizio vengono annualmente determinati con il relativo progetto di gestione nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

#### **ART. 4 – SEDE**

- 1) La sede del servizio è a Vergato. Ulteriori sedi potranno essere definite nel progetto organizzativo iniziale o annuli. Presso ognuno dei nove Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente.

#### **ART. 5- RAPPORTI FINANZIARI**

- 1) L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per eventuali spese di investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
- 2) La proposta di bilancio preventivo di servizio di cui al comma 1, dovrà essere approvata da parte dei singoli Comuni aderenti per il conseguente recepimento nella predisposizione dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria.
- 3) L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 45 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
- 4) L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro il 31 agosto ed il 31 ottobre lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definitivi, che comportano modifiche di carattere

sostanziale a quanto precedentemente concordato e coordinato con gli stessi strumenti di pianificazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

- 5) Per le attività del servizio sarà redatto un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari.
- 6) I trasferimenti statali, regionali provinciali e comunitari destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi, misure o investimenti già attuati dai singoli comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie restano di competenza dei Comuni.
- 7) L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio di previsione annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo dell'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto ed in nome dei singoli Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente la titolarità del bene mobile e/o immobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

#### **ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE**

- 1) Le spese del Servizio sono rappresentate da costi diretti e costi indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione dei singoli progetti.
- 2) Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono delle attività rese dal Servizio in relazione ad una quota fissa ed una quota

relativa agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative la cui modalità potrà essere definita di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i Comuni interessati. Ulteriori criteri di riparto potranno essere concordati nei progetti organizzativi annuali tra gli Enti aderenti e l'Unione.

- 3) La quota dei singoli Enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.
- 4) In sede di riparto delle spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti possono operarsi compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego. Analoghe compensazioni si operano per i Comuni che abbiano messo a disposizione sedi/attrezzature/beni o procedure per il Servizio. In tal caso l'importo delle partite equivalenti da compensare è definito anticipatamente negli atti che autorizzano/concedono l'utilizzo delle sedi/attrezzature/beni o procedure.

#### **ART. 7 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

- 1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
  - a. Gli immobili o la porzione di essi ed i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, le procedure ed ogni altro mezzo necessario, già di proprietà o a disposizione dell'Unione;
  - b. Eventuali attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario concesse in uso gratuito dai Comuni conferenti sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
  - c. Eventuali arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario acquisite presso terzi sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
- 2) Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di apposita intesa tra la Giunta dell'Unione e la Giunta del Comune concedente.

- 3) A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie oggetto della presente convenzione.
- 4) Salvo diversa decisione della Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
- 5) L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite o per altre finalità istituzionali concordate con i Comuni.
- 6) L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
- 7) La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi dai Comuni all'Unione è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione è a carico dell'Unione.

#### **ART. 8 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

- 1) In relazione alle proprie capacità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
- 2) Il relativo costo sarà a carico di tali enti richiedenti, e sarà comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta del Responsabile del Servizio tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri

sostenuti, anche a causa dell'eventuale diverso assetto organizzativo del Servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

- 3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla presente convenzione.

#### **ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

- 1) Il conferimento delle funzioni relative e l'entrata in vigore decorrono dalla data indicata all'art. 2 della presente convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti periodicamente e almeno una volta all'anno al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche del contesto normativo o con le esigenze di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

#### **ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento**

##### **DELL'UNIONE**

- 1) Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione opera per l'esercizio finanziario successivo e deve essere deliberata entro il 30 giugno dell'esercizio precedente e comunque assicurando il rispetto delle esigenze di coordinamento di cui all'art. 5 comma 2 della presente convenzione. Il recesso non può avvenire per frazioni di esercizio finanziario.
- 2) La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca possono essere trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto sopra previsto il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi dal Consiglio dell'Unione.

- 3) Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso tornano in uso a detto Comune, salvo diversi specifici accordi all'atto della revoca/recesso. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante restano invece all'Unione.
- 4) Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati per le materie retrocesse esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso vengono trasferiti a quest'ultimo anche i relativi oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro residuo ancora in capo all'Unione relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo con vincolo di destinazione in capo all'Unione.
- 5) Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
- 6) La titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocati per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità d'utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
- 7) Il recesso di un Comune non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente testo, deve essere prioritariamente ricercata in via bonaria, all'interno della Giunta dell'Unione.



- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 12 – RINVIO**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, ed alla normativa vigente per materia.
- 2) Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con i soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente testo convenzionale.

#### **ART. 13 – REGISTRAZIONE**

- 1) Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco del Comune di Castel di Casio;**

**Il Sindaco del Comune di Castel d'Aiano;**

**Il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli;**

**Il Sindaco del Comune di Gaggio Montano;**

**Il Sindaco del Comune di Grizzana Morandi;**

**Il Sindaco del Comune di Marzabotto;**

**Il Sindaco del Comune di Monzuno;**

**Il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro;**

**Il Sindaco del Comune di Vergato;**

**Il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;**

**UNIONE DEI COMUNI**  
**DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

<b>NR.</b>	<b>14</b>
<b>DEL</b>	<b>29/04/2015</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**(Ex Art. 49 - TUEL)**

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE CONTRARIO**

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 20/04/2015

Il Segretario Direttore

F.to dott. Pieter J. Messino'

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE**  
**(Ex Art. 49 - TUEL)**

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, dato atto che il provvedimento proposto **comporta effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime in ordine alla regolarità contabile:

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE CONTRARIO**

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 20/04/2015

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Enrica Leoni

**PARERE DI CONFORMITA'**

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 29/04/2015

Il Segretario Direttore

F.to dott. Pieter J. Messino'

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 14/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Salvatore Argentieri

**Il Segretario Direttore**

F.to Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, venerdì 15 maggio 2015

**Il Segretario Direttore**

F.to Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Direttore**

F.to Dott. Pieter J. Messino'

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Data, venerdì 15 maggio 2015

**Il Segretario Direttore**

Dott. Pieter J. Messino'